

## **TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA: NUOVE REGOLE A PARTIRE DAL 2021**

Con Decreto del 19/10/2020 (pubblicato in GU n. 270 del 29/10/2020) il MEF ha introdotto nuove regole in merito agli obblighi di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni di natura clinico/sanitaria erogate a persone fisiche private.

Le nuove regole, che si applicano a partire dal 2021, riguardano sostanzialmente due ambiti:

- A) termine per l'invio dei dati;
- B) nuove informazioni da integrare per la trasmissione.

### **A) Termine per l'Invio dei dati (articolo 7 del Decreto)**

le spese per prestazioni sanitarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2021 dovranno essere trasmesse al Sistema TS entro al fine del mese successivo alla data del documento fiscale di riferimento (la fattura per gli Psicologi).

Pertanto la cadenza per l'adempimento passa da annuale a mensile.

Per quanto riguarda le spese per prestazioni effettuate nel corso del 2020, il termine per la trasmissione al Sistema TS resta la fine del mese di gennaio dell'anno successivo, quindi il 31 gennaio 2021.

Con termine al 28 febbraio 2021 verranno invece inviati i dati delle fatture relative a gennaio 2021 e poi così a seguire mensilmente.

<b><i>Scadenza</i></b>	<b><i>Adempimento</i></b>
Fine del mese di gennaio 2021	Trasmissione al Sistema TS delle spese per prestazioni sanitarie effettuate nel 2020
Fine del mese successivo alla data del documento fiscale	Trasmissione delle spese per prestazioni sanitarie effettuate dal 1° gennaio 2021

## **B) Nuove informazioni da integrare per la trasmissione (articolo 2 del Decreto)**

con riferimento alle spese per prestazioni sanitarie effettuate dal 1° gennaio 2021, ai fini della trasmissione al Sistema TS si dovranno indicare tre nuovi dati:

- 1- tipo di documento fiscale;
- 2- aliquota iva o “natura iva” della prestazione (esente);
- 3- indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del Paziente alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata: in questa fattispecie, i dati dovranno essere inviati al Sistema TS senza indicazione del codice fiscale del Paziente.

Si ricorda, infine, che già a partire dal 2020 erano state introdotte informazioni precise relative alla modalità di pagamento della prestazione sanitaria a seguito dell'introduzione dell'obbligo di pagamento “tracciato”.

A titolo di completezza, si rileva che la trasmissione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie così strutturata, assolve anche alla finalità di tracciamento delle fatture che non possono essere oggetto di fatturazione elettronica e che, in tal senso, non transitano attraverso il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.